

REGOLAMENTO
PER LE ELEZIONI E LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo in merito alla composizione degli organi collegiali universitari, disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali e di designazione per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi:
 - a) Senato Accademico: 5 rappresentanti eletti;
 - b) Consiglio di Amministrazione: 2 rappresentanti eletti;
 - c) Nucleo di Valutazione: rappresentanti eletti nel numero di cui all'art.11, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - d) Consiglio degli Studenti: 20 rappresentanti eletti, iscritti ad un corso di laurea triennale o specialistica/magistrale; 1 rappresentante eletto, iscritto ad un corso di dottorato di ricerca; 16 rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli dei Dipartimenti in modo che ogni area scientifico-disciplinare dell'Ateneo, di cui all'art. 14 comma 10 dello Statuto, sia rappresentata da 2 studenti;
 - e) Consigli dei Dipartimenti: rappresentanti eletti nel numero previsto dal Regolamento di ciascun Dipartimento, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 17 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - f) Comitato Unico di Garanzia: rappresentanti nel numero previsto dall'art. 20 dello Statuto di Ateneo, designati dal Consiglio degli Studenti;
 - g) Delegazione per lo Sport Universitario: 2 rappresentanti designati dal Consiglio degli Studenti;
 - h) organo collegiale di gestione dell'ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo: numero di rappresentanti eletti disciplinato dalla specifica normativa in materia;
 - i) Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, per tutto quanto non disciplinato dagli specifici provvedimenti ministeriali.

2. I rappresentanti degli studenti di cui alle lettere a), b), c), d) e h) costituiscono il Consiglio degli Studenti.

ART. 2 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, di norma, ogni due anni.
2. Tale decreto è adottato, di norma, almeno quaranta giorni prima delle date stabilite per le votazioni ed è reso pubblico nelle modalità più idonee; in ogni caso, le informazioni utili al corpo elettorale per l'esercizio del diritto di voto sono rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito *web* dell'Ufficio Elezioni;
3. L'atto di indizione indica le date stabilite per le votazioni; l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto; le modalità di votazione; le rappresentanze da eleggere nei vari organi con il rispettivo numero degli eligendi; il quorum generale di votanti sul totale degli aventi diritto di voto, da raggiungersi per la validità delle elezioni; le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature e tutta la tempistica relativa al procedimento elettorale.
4. Lo svolgimento delle votazioni avviene, di norma, in due giornate, nel periodo temporale intercorrente tra i mesi di marzo e di maggio incluso.
5. I manifesti elettorali di cui al comma 2 illustrano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e il quadro delle candidature presentate. Tali manifesti indicano l'ubicazione dei seggi elettorali: le rappresentanze da eleggere con il numero dei rispettivi eligendi; le modalità di votazione; i colori delle schede previste per l'elezione della rappresenta in ciascun organo; il numero massimo di preferenze esprimibili; la denominazione e il simbolo di ciascuna lista elettorale, con il relativo numero progressivo; i nomi e gli eventuali soprannomi dei singoli candidati suddivisi per lista e per organo, formalmente comunicati con la presentazione delle liste e delle candidature all'Ufficio Elezioni, di cui all'art. 6.
6. Per la validità di tutte le votazioni disciplinate dal presente regolamento è richiesto il raggiungimento del *quorum* generale di Ateneo fissato al 15% degli aventi diritto di voto di cui al successivo art. 3. Non concorrono alla determinazione del *quorum* di validità gli studenti iscritti fuori corso.

ART. 3 – Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato passivo spetta agli studenti immatricolati ed iscritti, alla data di svolgimento delle votazioni, non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale o specialistica, nonché agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari, che abbiano presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dall'art. 6.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai medesimi corsi di cui al comma 1, che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari alla data di svolgimento delle votazioni.
3. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche in tutti gli organi nei quali è prevista una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, tali studenti costituiscono collegi elettorali distinti da quelli costituiti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

4. L'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento spetta agli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 di pertinenza del Dipartimento. Il corso di dottorato di ricerca risulta di pertinenza del Dipartimento che ne svolge la funzione di sede amministrativa. Per l'elettorato passivo si applica la norma prevista dal comma 1.
5. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari qualora effettuino tale pagamento secondo gli importi e i termini previsti dall'Ateneo. La regolare iscrizione di tali studenti è attestata dall'inclusione negli appositi elenchi elettorali predisposti per le votazioni, ovvero, in caso di mancata inclusione nei suddetti elenchi, da una certificazione rilasciata *ad hoc* dagli uffici dell'Area Studenti. Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca la regolarità dell'iscrizione consiste nell'aver espletato le necessarie procedure amministrative e, laddove previsto, nell'essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione. La regolare iscrizione di tali studenti è attestata dall'inclusione negli appositi elenchi elettorali predisposti per le votazioni, ovvero, in caso di mancata inclusione nei suddetti elenchi, da una certificazione rilasciata *ad hoc* dall'Ufficio Ricerca.
6. Ai fini della definizione dell'elettorato passivo, gli uffici competenti eseguono controlli sulla regolarità dell'iscrizione degli studenti che presentano la propria candidatura. In mancanza dei requisiti di eleggibilità e comunque nei casi di dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale, di cui al successivo art. 5, può proporre agli organi competenti l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli interessati.
7. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti nei confronti dei quali siano state applicate sanzioni disciplinari.
8. La comunicazione e la diffusione degli elenchi relativi all'elettorato attivo e passivo e degli elenchi riguardanti gli studenti candidati o responsabili/rappresentanti di lista o componenti di seggio elettorale sono consentite, attraverso gli uffici competenti, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali e sono comunque attuate esclusivamente ai fini consentiti dalle leggi e nell'ambito del procedimento elettorale, ovvero, in caso di successiva elezione dei candidati, per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo. Con la presentazione delle liste e delle candidature all'Ufficio Elezioni, gli studenti interessati danno il preventivo consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto sopra specificato.
9. Gli elenchi degli aventi diritto di voto, insieme a tutto il materiale elettorale indispensabile per lo svolgimento della procedura, sono trasmessi ufficialmente a ciascun seggio elettorale.

ART. 4 – Mandato ed incompatibilità

1. La durata del mandato elettorale dei rappresentanti degli studenti è di due anni, con decorrenza dalla data stabilita nel relativo decreto di nomina.
2. Ogni carica di tipo elettivo o per designazione non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

3. In caso di interruzione anticipata del mandato di un rappresentante degli studenti, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto. Per l'esercizio del mandato sostitutivo subentra il primo dei non eletti all'interno della stessa lista nella quale era stato eletto il rappresentante che ha interrotto il mandato. Il subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto e deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente articolo. Per le rappresentanze degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e per quelle esercitate previa designazione di secondo grado del Consiglio degli Studenti, in caso di cessazione anticipata del mandato subentra il primo dei non eletti.
4. Per il computo del numero dei mandati elettorali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo, il mandato interrotto e quello del subentrante sono considerati solo se la durata ha superato la metà di quella nominale.
5. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti, nel Comitato Unico di Garanzia (CUG), nella Delegazione per lo Sport universitario e nell'organo collegiale di gestione dell'ente regionale per il diritto allo studio di riferimento dell'Ateneo sono tra loro incompatibili.
6. Lo studente che, ricoprendo la carica in un organo, venga eletto o subentri in un'altra carica incompatibile con quella già ricoperta, decade dalla precedente contestualmente alla nomina nella nuova carica, che si formalizza previa dichiarazione di opzione per la stessa.
7. Lo studente che risulti eletto per l'assunzione di due o più cariche incompatibili tra loro, successivamente alla pubblicazione dei risultati elettorali e nei termini previsti dal presente regolamento, è tenuto ad optare per una delle due cariche.
8. Al fine della continuità nell'esercizio di ciascuna carica, ogni rappresentante degli studenti è tenuto, per ogni anno accademico, al pagamento regolare delle tasse e dei contributi universitari. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, gli Uffici competenti trasmettono allo studente interessato un avviso di sollecito alla regolarizzazione, a cui lo studente è tenuto a provvedere entro un mese dalla notifica, pena la decadenza dalla carica ricoperta.

ART. 5 - Commissione Elettorale Centrale (CEC)

1. Avviato il procedimento elettorale, il Rettore provvede all'insediamento di una Commissione Elettorale Centrale (CEC), nominata con apposito decreto e così composta:
 - a) due docenti dell'Ateneo (di cui uno di materie giuridiche), tra cui presiede il docente appartenente alla fascia più elevata e, a parità di fascia, il più anziano di ruolo;
 - b) il funzionario amministrativo responsabile dell'Ufficio Elezioni, che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione;
 - c) uno studente scelto, mediante estrazione a sorte, tra i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione, che non risulti

responsabile di una lista, né rappresentante di lista e che rinunci all'elettorato passivo.

3. Per ciascuna seduta della CEC viene redatto un processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti. Per lo svolgimento della funzione di componente della CEC è prevista una retribuzione economica forfettaria.
4. La CEC è competente in merito all'adozione di tutte le decisioni relative al regolare svolgimento della procedura elettorale. In particolare la Commissione decide insindacabilmente su eventuali reclami, errori od omissioni; verifica la regolarità della presentazione delle liste elettorali e delle dichiarazioni di candidatura, nonché la regolarità e l'ammissibilità delle denominazioni e dei simboli delle liste presentate; verifica le operazioni di scrutinio effettuate nei seggi elettorali; attribuisce i voti contestati; proclama gli eletti e provvede al riesame degli atti a seguito della eventuale presentazione di ricorsi avverso i risultati elettorali.
5. Ai lavori della Commissione può assistere un rappresentante per ciascuna delle liste elettorali ammesse alla procedura elettorale; in ogni caso, la partecipazione è prevista senza diritto di voto e senza facoltà di proporre decisioni o di chiedere la registrazione di alcunché a verbale.
6. La Commissione svolge funzioni di giudicato in merito al rispetto delle regole generali che disciplinano lo svolgimento del procedimento elettorale e sull'osservanza delle disposizioni particolari inerenti la campagna elettorale. Essa svolge, pertanto, le funzioni di definizione delle controversie nei casi di violazione delle suddette regole, anche ai fini della determinazione in ordine all'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al presente Regolamento.

ART. 6 – Presentazione delle liste elettorali e delle candidature

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'eleggibilità possono presentarsi quali candidati per l'elezione delle varie rappresentanze, mediante l'iscrizione in liste elettorali tra loro concorrenti. La presentazione delle liste e delle candidature si formalizza attraverso la consegna degli appositi moduli, debitamente compilati, disponibili presso l'Ufficio Elezioni e scaricabili *on line* nel sito *web* dell'Ateneo.
2. La presentazione delle liste e delle rispettive candidature è effettuata presso l'Ufficio Elezioni, secondo le modalità stabilite nel decreto di indizione e/o in successivi atti emanati dall'Ateneo in relazione alla procedura elettorale, di norma, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno che precede le date delle votazioni. La presentazione è effettuata da uno studente per ciascuna lista, il quale se ne assume la responsabilità e la rappresentanza per l'intero corso del procedimento elettorale, indicando eventualmente un proprio sostituto vicario. La firma del presentatore/responsabile di lista deve essere corredata, pena l'invalidità della presentazione della lista, dal numero di matricola, dall'indicazione del corso di studio a cui è iscritto, dai dati anagrafici, di residenza e di domicilio. Il presentatore/responsabile di lista indica altresì almeno un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica che saranno utilizzati per le comunicazioni con l'Ateneo relative al procedimento elettorale.

3. Può svolgere la funzione di responsabile di lista anche uno studente rappresentante in carica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c).
4. La presentazione della lista consiste nel deposito della denominazione e del simbolo della lista elettorale, dell'elenco dei sostenitori di lista, tra i quali il presentatore/responsabile deve risultare come primo firmatario, e dell'elenco dei candidati per i vari organi, secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e/o in successivi atti emanati dall'Ateneo in relazione alla procedura elettorale. Non è ammessa la presentazione di denominazioni o simboli identici o confondibili con quelli presentati o utilizzati da altre liste, anche in precedenti procedure elettorali, ovvero che riproducano soggetti religiosi o simboli di partiti politici o immagini, oggetti, frasi e parole che risultino contrari ai principi generali della morale, della non-violenza, della democrazia e della legalità, oltre che alle norme della Costituzione italiana.
5. L'elenco dei sostenitori di ciascuna lista, nel cui ambito siano presentate candidature per gli organi centrali dell'Ateneo ed eventualmente per uno o più Consigli di Dipartimento, deve contenere almeno 180 nominativi di studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica dell'Ateneo, che afferiscano ad almeno 4 aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, con almeno 30 nominativi per ciascuna area. L'elenco dei sostenitori di ciascuna lista, nel cui ambito non siano presentate candidature per organi centrali, ma esclusivamente per uno o più Consigli di Dipartimento, deve contenere almeno 60 nominativi di studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale/specialistica di pertinenza di ciascun rispettivo Dipartimento.
6. Per ciascun sostenitore di lista devono essere indicati, pena l'invalidità della presentazione della lista, il nome e il cognome, il numero di matricola, il codice fiscale, gli estremi di un documento di identità e il corso di studio cui è iscritto. Per esercitare la funzione di sostenitore di lista lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo, di cui all'art. 3, comma 2. Gli Uffici competenti eseguono controlli sugli elenchi dei sostenitori di lista, al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti. Non è computabile nel calcolo del numero dei sostenitori di lista lo studente che al termine fissato per la presentazione delle liste non sia in possesso di tali requisiti.
7. Nessuno studente può sostenere la presentazione di più di una lista o presentare la propria candidatura nell'ambito di più di una lista.
8. Per ciascun candidato devono essere indicati, pena l'invalidità della presentazione della candidatura, il nome e il cognome, il numero di matricola, il codice fiscale, gli estremi di un documento di identità, il corso di studio cui è iscritto e l'organo o gli organi per i quali è presentata la candidatura. Per esercitare la funzione di candidato lo studente deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato passivo, di cui all'art. 3, comma 1. Gli Uffici competenti eseguono controlli sugli elenchi dei candidati, al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti. In caso di irregolarità sanabile, gli interessati possono sanare la propria posizione entro il termine perentorio indicato dall'Ufficio Elezioni, pena l'inammissibilità delle candidature.

9. Nel giorno ed orario fissato quale termine per la presentazione delle liste e delle candidature, nel caso di eventuale presenza di più presentatori di lista presso l'Ufficio Elezioni, che debbano ancora espletare la procedura di presentazione, si procede con il metodo dell'appello eseguito dall'Ufficio tra i presenti. Sono ammessi alla procedura di presentazione delle liste i soli presentatori che in quel momento abbiano risposto all'appello.
10. L'attribuzione del numero di lista su schede e manifesti elettorali è stabilita mediante un sorteggio tra tutte le liste elettorali regolarmente presentate all'Ufficio Elezioni, svolto in presenza dei responsabili di lista nel giorno ed orario indicato nel decreto di indizione e/o in successivi atti emanati dall'Ateneo in relazione alla procedura elettorale.
11. È facoltà del presentatore/responsabile di lista designare rappresentanti della rispettiva lista presso i seggi elettorali ed è compito predisporre un elenco di studenti disponibili alla nomina quali componenti delle Commissioni dei seggi elettorali, comunicandone per iscritto i nominativi all'Ufficio Elezioni, contestualmente alla presentazione della lista, ovvero non oltre dieci giorni dal termine fissato per la presentazione delle liste.
12. Per ciascun organo è previsto un numero massimo di candidature presentabili nell'ambito di ciascuna lista: per gli organi centrali possono essere presentate candidature in numero pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; per gli organi periferici possono essere presentate candidature in numero pari a due volte e mezzo, con arrotondamento per eccesso, del numero dei rappresentanti da eleggere.
13. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli studenti e nei Consigli dei Dipartimenti, gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, di cui all'art. 3 comma 1, possono presentare la propria candidatura mediante dichiarazione individuale personalmente sottoscritta presso l'Ufficio Elezioni, nella quale devono indicare il nome e il cognome, il codice fiscale, gli estremi di un documento di identità, il corso di dottorato/scuola dottorale e il relativo ciclo cui sono iscritti. Gli Uffici competenti eseguono controlli sulle suddette candidature, al fine di accertare il possesso dei suddetti requisiti. In caso di irregolarità sanabile, gli interessati possono sanare la propria posizione entro il termine perentorio indicato dall'Ufficio Elezioni, pena l'inammissibilità delle candidature.

ART. 7 – Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel pieno rispetto della libertà di pensiero garantita dalla Costituzione, attraverso modi tali da non turbare l'andamento delle attività didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Ateneo. A tal fine, all'atto della presentazione delle liste e delle candidature, il presentatore/responsabile è tenuto a sottoscrivere, a nome e per conto dei sostenitori e dei candidati della rispettiva lista, una dichiarazione di impegno al rispetto dei principi democratici, delle leggi vigenti e delle norme del presente regolamento.

2. Le attività di propaganda elettorale possono iniziare dopo che la Commissione Elettorale Centrale abbia ammesso alla competizione elettorale le liste concorrenti, come reso noto con manifesto elettorale pubblicato dall'Ufficio Elezioni nelle modalità di cui all'art. 2 comma 2.
3. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni e per tutta la durata del procedimento elettorale, è fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi tipologia di iniziativa studentesca.
4. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste, regolarmente ammesse dalla CEC alla competizione elettorale, eguali spazi all'interno delle varie sedi dell'Ateneo, per la pubblicazione tramite affissione di documentazione utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della *par condicio* tra le liste.
5. L'affissione di stampati, di giornali murali o di altra documentazione propagandistica deve essere effettuata esclusivamente negli spazi predisposti a tale scopo; è proibita l'affissione di documentazione elettorale al di fuori di tali spazi.
6. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutte le altre componenti strutturali o di arredo (porte, finestre, pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l'utilizzazione del sito *web* dell'Università per fini di propaganda elettorale.
7. L'allestimento di punti di informazione sulle liste elettorali e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali dell'Università devono essere preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture didattiche delle rispettive sedi di competenza, ai sensi delle norme per la disciplina delle attività promosse dagli studenti, richiamate anche al comma 3.
8. I responsabili delle strutture didattiche, per le sedi di rispettiva pertinenza, mettono a disposizione delle liste di cui al comma 2 eventuali ulteriori spazi da destinare ad attività di propaganda, nel rispetto del principio della *par condicio*, in aggiunta agli spazi di cui al comma 4.
9. Tutte le attività di propaganda elettorale, il cui svolgimento è in ogni caso ammesso non oltre le ore 20.00 nelle sedi dell'Ateneo, rientrano nella tipologia delle attività promosse dagli studenti, disciplinate dalle norme richiamate ai commi 3 e 7. Tali norme disciplinano, altresì, gli atti che gli organi di Ateneo sono tenuti a compiere a seguito del verificarsi, nell'ambito dello svolgimento della campagna elettorale, di comportamenti non conformi alle leggi vigenti e ai regolamenti di Ateneo e non coerenti con il rispetto dei principi della democrazia, della convivenza pacifica e civile e della non-violenza.
10. Per accadimenti ritenuti particolarmente gravi, il responsabile della struttura didattica interessato redige un'apposita relazione in ordine ai fatti avvenuti, da presentarsi alla CEC, per il tramite dell'Ufficio Elezioni. La CEC esamina tale relazione, anche eventualmente sentendo i soggetti interessati, al fine di adottare le decisioni di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento.
11. Chiunque rimuova o renda inutilizzabile la documentazione propagandistica regolarmente affissa negli spazi di cui ai precedenti commi da sostenitori di un'altra lista elettorale, o ne impedisca l'affissione o la diffusione, ovvero affigga materiale di

- propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati alla lista di appartenenza, può essere segnalato dai responsabili delle strutture didattiche alla CEC, per il tramite dell'Ufficio Elezioni. Sono altresì passibili di segnalazioni alla CEC da parte dei responsabili delle strutture didattiche, per il tramite dell'Ufficio Elezioni, i soggetti che nell'ambito della campagna elettorale si rendano responsabili di atti non conformi alle modalità di corretto svolgimento della campagna medesima, di cui ai commi 1 e 9, nonché di danneggiamenti a beni mobili e immobili dell'Ateneo.
12. Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della legge 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione o distribuzione di documentazione propagandistica. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di documenti tramite attività di volantinaggio, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali.
 13. Chiunque turbi in qualsiasi modo il regolare svolgimento della campagna elettorale o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, è sanzionato dalla CEC con provvedimenti proporzionali alla gravità di ciascun caso e al numero degli episodi riguardanti studenti appartenenti ad una stessa lista, e può essere soggetto all'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle norme vigenti.
 14. Le sanzioni, applicate dalla CEC proporzionatamente alla gravità delle violazioni commesse, possono consistere:
 - nell'ammonizione;
 - in una lettera di richiamo;
 - nell'esclusione di uno studente dall'elettorato attivo e/o passivo;
 - nell'esclusione di una lista dalla competizione elettorale, qualora la CEC abbia valutato che una serie di comportamenti illeciti, di grave violazione delle norme previste, siano addebitabili a più studenti appartenenti ad una medesima lista.
 14. Ad eccezione dell'ultimo punto sopraindicato, vale il principio che la responsabilità degli atti è sempre di ordine personale, ossia riferita alla singola persona fisica.
 15. Ulteriori norme non previste dal presente Regolamento, volte a disciplinare l'attività di propaganda, potranno eventualmente essere disposte dalle autorità accademiche competenti nel corso della procedura elettorale.

ART. 8 – Seggi elettorali

1. Considerata la dislocazione territoriale delle sedi dell'Ateneo, al fine di favorire la partecipazione al voto da parte degli aventi diritto e di garantire la regolarità delle operazioni nel rispetto dei principi di anonimato e di segretezza del voto espresso, è prevista la costituzione di più seggi elettorali in varie sedi universitarie. L'ubicazione dei seggi è resa nota mediante appositi comunicati pubblicati sul sito *web* dell'Ufficio Elezioni dell'Ateneo.

2. Le Commissioni dei seggi elettorali sono nominate dal Rettore con apposito decreto e sono composte nel modo seguente:
 - a) due componenti scelti tra il personale in servizio dell'Ateneo, uno dei quali assume la funzione di Presidente e l'altro di Segretario della Commissione;
 - b) uno studente scelto tra coloro che non risultino presentatori/responsabili di lista, né rappresentanti di lista presso i seggi, né candidati. In mancanza di tale componente o in caso di sua sopravvenuta indisponibilità, egli viene sostituito da un appartenente al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.
3. Per ogni Commissione di seggio sono nominati almeno due componenti supplenti, scelti tra il personale dell'ateneo e tra studenti in possesso dei medesimi requisiti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di necessità, ulteriore personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, individuato dal Direttore Generale, potrà essere destinato a coadiuvare una Commissione di seggio nell'espletamento delle operazioni di pertinenza.
4. Per l'incarico di componente di Commissione di seggio elettorale è prevista una retribuzione economica forfettaria a beneficio di coloro che effettivamente siano risultati impegnati nei giorni delle votazioni presso i seggi e nelle successive operazioni di scrutinio.
5. La Commissione di seggio opera regolarmente in presenza della maggioranza dei componenti; nel seggio, la regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente.
6. In ciascuna sede elettorale vengono predisposte le urne necessarie alle operazioni di voto. Tutte le schede elettorali trasmesse a ciascuna sede del seggio ed utilizzate nelle operazioni di voto devono essere vidimate da un componente della Commissione di seggio.
7. A ciascun seggio elettorale l'Ufficio Elezioni provvede a fornire il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
8. All'ingresso del locale in cui è ubicato il seggio elettorale, devono essere esposti soltanto i manifesti di indizione delle elezioni e di pubblicazione delle candidature per liste, predisposti dall'Ufficio Elezioni. Nei giorni delle votazioni, possono accedere al locale del seggio e nello spazio antistante soltanto gli studenti elettori assegnati al seggio medesimo. Nei casi in cui occorra aggiungere agli elenchi dei votanti attribuiti al seggio ulteriori nominativi di aventi diritto di voto, gli elettori interessati dovranno presentare al seggio, insieme al documento di identità personale o al libretto universitario, anche la ricevuta di pagamento delle tasse universitarie o il certificato amministrativo di cui all'art. 3 del presente regolamento.
9. Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento di un ordine tale che permetta la libertà e la regolarità delle votazioni; egli può allontanare dall'aula chiunque turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda, annotando tale atto con una dichiarazione inserita nel verbale delle operazioni svolte presso il seggio. Nel caso di indisponibilità sopravvenuta di un

componente della Commissione di seggio, si procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.

10. Il Presidente della Commissione di seggio, sentito il parere degli altri componenti della Commissione, adotta e registra nel verbale di cui al comma 9 le proprie decisioni in ordine ad eventuali reclami, presentati anche oralmente, relativi alle operazioni di voto e/o di spoglio.
11. In caso di disordine o di incidenti gravi durante i lavori del seggio, il Presidente della Commissione può sospendere le operazioni elettorali e chiedere eventualmente al Rettore l'intervento della forza pubblica. Qualora i disordini o gli incidenti si configurino quale ipotesi di reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia, previa segnalazione formalmente trasmessa dal Presidente della Commissione di seggio, per il tramite dell'Ufficio Elezioni.

ART. 9 – Votazioni e diritto di voto

1. Le votazioni si svolgono nei giorni e negli orari fissati dal decreto rettorale di indizione e/o in successivi atti emanati dall'Ateneo in relazione alla procedura elettorale, presso i seggi elettorali costituiti in varie sedi universitarie, della cui ubicazione è data ampia comunicazione al corpo elettorale.
2. Nei giorni previsti, il Presidente della Commissione di seggio, prima di dichiarare aperte le votazioni, formalizza l'apertura del seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento delle votazioni.
3. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente entro gli orari prefissati; le operazioni di scrutinio hanno inizio non appena sono terminate le operazioni di voto.
4. Per l'ammissione degli elettori al voto, ogni Commissione di seggio si avvale degli elenchi degli aventi diritto di voto trasmessi dall'Ufficio Elezioni; eventuali aggiunte agli elenchi elettorali, esclusivamente previa verifica ed autorizzazione da parte dell'Ufficio Elezioni d'intesa con i competenti Uffici delle Segreterie degli Studenti, saranno apposte in calce agli elenchi, previa presentazione, da parte degli elettori interessati, della documentazione prevista dall'art. 8 comma 8. Di tali integrazioni si deve successivamente tenere conto per il conteggio del numero dei votanti e degli aventi diritto di voto.
5. All'identificazione degli studenti elettori si procede previa esibizione di un valido documento di identità personale munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, su rilascio di un'Amministrazione dello Stato. In nessun caso è ammesso il riconoscimento di studenti elettori per conoscenza personale da parte di componenti della Commissione di seggio o di rappresentanti di lista. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, i componenti della Commissione di seggio si assicurano che lo stesso sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto di voto e riportano gli estremi del documento nell'apposito spazio sull'elenco, dove l'elettore appone la firma in corrispondenza del proprio nominativo.

6. A ciascun elettore vengono quindi consegnate le schede aperte, in modo da poter verificare la presenza di segni o difetti tali da non renderle utilizzabili. Viene altresì affidata all'elettore una matita copiativa. L'elettore può procedere alla votazione esclusivamente utilizzando tale matita e ha cura restituirla alla Commissione di seggio dopo aver esercitato il diritto di voto. L'eventuale mancata restituzione di matite copiative deve essere segnalata nel verbale delle operazioni elettorali svolte presso il seggio. L'elettore, ovvero un componente della Commissione di seggio introducono quindi le schede, ripiegate, nelle urne corrispondenti. Restituitogli il proprio documento di identità, l'elettore può quindi uscire dal seggio.
7. Non è consentito l'utilizzo telefoni cellulari all'interno del seggio da parte degli elettori.
8. Il voto è personale, libero e segreto.
9. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista per ciascuna scheda. Per il numero di preferenze esprimibili si applica l'art. 41, comma 5, dello Statuto di Ateneo.
10. Ogni elettore esprime la preferenza indicando sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome del candidato. Nei casi di omonimia, deve essere indicato anche il nome ovvero il soprannome, come riportati sul manifesto di pubblicazione delle candidature.

Il voto si esprime:

- a) contrassegnando in modo chiaro, sulla scheda, il simbolo della lista prescelta;
- b) scrivendo in modo chiaro, sulla scheda, il/i nome/i o il/soprannome/i del/i candidato/i prescelto/i;
- c) contrassegnando in modo chiaro, sulla scheda, il simbolo della lista prescelta e scrivendo in modo chiaro il nome del/i candidato/i prescelto/i nell'ambito della stessa lista.

In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso.

11. Nei casi in cui per esercitare il proprio diritto di voto sia necessario accedere alla cabina elettorale con l'ausilio di un accompagnatore, l'elettore deve presentare un apposito certificato medico. Nessun altro elettore può esercitare la funzione di accompagnatore.
12. Non è consentito esprimere il voto al di fuori del seggio elettorale; tutte le schede eventualmente compilate in luogo diverso vengono ritirate ed annullate e l'elettore non è più ammesso al voto. Dell'annullamento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.
13. Se un elettore riscontra che le schede consegnategli sono deteriorate o recano segni o tracce, oppure se egli stesso per qualsiasi motivo le abbia deteriorate, può chiederne al Presidente della Commissione di seggio la sostituzione, restituendo però le prime, le quali vengono inserite in una busta che il Presidente provvede a sigillare al termine delle operazioni di voto, apponendovi la propria firma: dell'accaduto occorre fare menzione nel verbale delle operazioni elettorali svolte presso il seggio.

14. Nei giorni di votazioni, all'orario di chiusura del seggio, vengono ammessi al voto, fino ad esaurimento, solo coloro che si trovino già in attesa all'interno del locale.
15. È vietato, durante lo svolgimento delle votazioni, esercitare qualunque forma di propaganda.

ART. 10 – Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere dell'orario previsto di chiusura delle votazioni e non appena tutti gli studenti elettori presenti nel seggio abbiano espletato le operazioni di voto, il Presidente della Commissione di seggio, verificata l'integrità esterna delle urne contenenti le schede votate, dà inizio alle operazioni di scrutinio con le seguenti modalità:
 - a) dichiara chiuse le votazioni;
 - b) procede, distintamente per ciascuna delle urne, per ciascun organo (a partire dagli organi centrali), alle seguenti operazioni: accertamento del numero totale dei votanti, come da elenco degli elettori, eventualmente integrato da annotazioni; apertura delle urne; raccolta delle schede votate; computo delle stesse; verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti, senza ancora procedere allo spoglio;
 - c) dà inizio allo spoglio dei voti contenuti nelle schede computate, nel corso del quale sono annullate le schede che presentino segni o scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere la propria identità, fermo restando il principio per cui la validità dei voti contenuti nella scheda elettorale deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
 - d) procede al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede non utilizzate, di quelle eventualmente annullate nel corso delle votazioni e di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di spoglio.
2. Le operazioni sopradescritte sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato deve essere data descrizione nel verbale delle operazioni elettorali svolte presso il seggio.
3. Nel corso delle operazioni di scrutinio delle schede, in caso di dubbia assegnazione, prevale il principio per cui va salvaguardata la volontà dell'elettore tutte le volte in cui essa è chiaramente desumibile (salvo i casi di riconoscibilità dell'elettore di cui al comma 1). Qualora una scheda sia di difficile attribuzione, il Presidente può decidere di rinviare la decisione in merito alla CEC.
4. Nel corso delle operazioni di scrutinio le schede possono essere trattate solo dal Presidente e dai Componenti della Commissione di seggio. Il Presidente legge ad alta voce la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati relativi alle eventuali preferenze espresse. Nelle operazioni di spoglio, si tiene conto che:
 - a) l'annullamento del voto di preferenza non vanifica il voto di lista;

- b) è valido il voto espresso per la sola lista;
 - c) è nullo il voto nel quale, in mancanza di preferenze, non sia espressa chiaramente l'indicazione della lista;
 - d) è nullo il solo voto di preferenza, ma non quello di lista, in caso di omonimia nell'ambito della medesima lista, quando non si possa desumere quale tra i due o più omonimi sia stato prescelto dall'elettore;
 - e) ove possibile, in assenza di elementi di incertezza, si attribuisce il voto almeno alla lista;
 - f) sono nulle le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate;
 - g) l'attribuzione di preferenze ai candidati di una lista vale come voto di lista anche nei casi in cui il simbolo non sia contrassegnato;
 - h) nel caso in cui vengano espresse due preferenze ove ne è prevista una sola, viene considerata valida la preferenza scritta nel rigo posto più in alto all'interno della scheda.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente redige il verbale delle operazioni elettorali svolte presso il seggio, da trasmettere alla Commissione Elettorale Centrale, attraverso l'Ufficio Elezioni. La Commissione provvede inoltre a trasmettere all'Ufficio Elezioni il plico delle schede, suddivise tra schede non utilizzate, schede autenticate e non votate, schede votate, schede non attribuite e schede attribuite con riserva o rinviate alla decisione della CEC, nonché il restante materiale di cancelleria.
6. I rappresentanti di lista presso il seggio hanno diritto di assistere a tutte le operazioni di scrutinio e possono far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni, chiedendo la parola al Presidente.
7. I candidati possono assistere allo scrutinio delle schede, ma non possono formulare formalmente propri interventi.
8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 11 – Attribuzione dei seggi

1. Sulla base delle informazioni in ordine agli esiti delle operazioni di scrutinio contenute nei verbali trasmessi dalle Commissioni di seggio all'Ufficio Elezioni, la Commissione Elettorale Centrale provvede alla sintesi generale dei risultati elettorali, accertando preliminarmente il numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum* di votanti previsto per la validità dell'elezione. Controlla la regolarità di tutti i plichi pervenuti dai seggi; decide sulle eventuali dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti di lista nel corso delle operazioni di scrutinio, sull'attribuzione dei voti contestati e sulle le schede di dubbia assegnazione trasmesse dai Presidenti delle Commissioni di seggio, di cui è fatta segnalazione nel verbale delle operazioni del seggio.

2. L'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista elettorale è effettuata attraverso il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La CEC per ciascun organo procede al riparto dei seggi tra le liste votate in base al numero totale dei voti ottenuti da tutte le liste, con l'esclusione delle schede bianche e delle schede nulle. A tal fine divide tale numero per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, il numero totale dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti della lista. I seggi che restano ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto il maggior numero di voti totali; a parità di numero di voti totali si procede per sorteggio. Si considerano resti anche i risultati della divisione tra il numero totale dei voti ottenuti da una lista e il quoziente elettorale che siano inferiori all'intero.
3. Attribuito il numero dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale Centrale procede alla predisposizione della graduatoria dei voti di preferenza e dichiara eletti i candidati che, nell'ambito della lista di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti, collocandosi nella graduatoria di lista nelle posizioni corrispondenti al numero dei seggi spettanti alla lista.
4. Per l'individuazione dei sedici rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti, tra gli eletti nei Consigli dei Dipartimenti, in modo che ciascuna area scientifico-disciplinare dell'Ateneo sia rappresentata da due studenti, si procede secondo i seguenti criteri:
 - a) per le aree cui afferisce un solo Dipartimento i seggi sono attribuiti ai due studenti che risultano più votati nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, all'interno delle due liste più votate;
 - b) per le aree cui afferiscono due Dipartimenti, i seggi sono attribuiti ai due studenti che risultano più votati nell'ambito delle liste più votate in ciascun Consiglio di Dipartimento;
 - c) per le aree cui afferiscono più di due Dipartimenti, i seggi sono attribuiti ai due studenti che risultano più votati nell'ambito delle liste più votate in due Consigli di Dipartimento distinti.
5. A parità di preferenze tra due candidati appartenenti alla stessa lista, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza, risulta eletto il candidato più giovane di età. A parità di voti tra liste o a parità di quozienti, il seggio è attribuito alla lista per sorteggio.
6. Per l'elezione del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti e dei rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi corsi nei Consigli dei Dipartimenti, la rappresentanza è attribuita ai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'organo; in mancanza, risulta eletto il candidato più giovane di età.

ART. 12 – Adempimenti della CEC successivi allo scrutinio

1. La Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell'Ufficio Elezioni, rende pubblici i risultati elettorali ufficiali e consegna gli atti ed il materiale elettorale all'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione.
2. La Commissione Elettorale Centrale può essere richiamata in attività per l'esame degli eventuali ricorsi, proponibili presso l'Ufficio Elezioni nel termine di dieci giorni dalla data di proclamazione dei risultati elettorali ufficiali.

ART. 13 – Nomina degli eletti

1. Gli eletti che non intendano accettare la nomina nell'organo per il quale si sono candidati, sono tenuti, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, a produrre all'Ufficio Elezioni una dichiarazione di rinuncia alla carica.
2. Nel medesimo termine di dieci giorni, gli studenti che siano risultati eletti in cariche tra loro incompatibili, sono tenuti a produrre all'Ufficio Elezioni una dichiarazione di opzione per una sola di tali cariche
3. Al termine della procedura elettorale, il Rettore procede con proprio decreto alla nomina dei rappresentanti degli studenti eletti in seno agli organi dell'Università.

ART. 14 – Durata del mandato, cessazione dalla carica e sostituzioni

1. Gli eletti entrano in carica dalla data stabilita dal decreto di nomina, che indica anche la data di termine del mandato.
2. Gli eletti durano in carica due anni.
3. Il rappresentante eletto cessa dalla carica per dimissioni volontarie o qualora perda lo *status* di studente iscritto presso l'Università degli Studi Roma Tre per trasferimento ad altro Ateneo, per rinuncia agli studi, per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale, ovvero, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per la conclusione del corso dottorale. I rappresentanti degli studenti che conseguono la laurea triennale durante il biennio del mandato non cessano dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea magistrale entro l'anno accademico successivo a quello nel quale hanno conseguito la laurea triennale. I rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento cessano dalla carica nel momento in cui, per i motivi di cui al comma precedente, perdono lo *status* di studenti iscritti ad un corso di studio di pertinenza del Dipartimento. Lo studente eletto cessa dalla carica in caso di mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari per due rate consecutive, trascorso il termine di un mese dall'avviso di sollecito alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, inoltrato tramite posta elettronica dall'Ufficio Elezioni.
4. Qualora, nel corso del mandato elettorale, un seggio nell'ambito di un organo dell'Ateneo si renda vacante per cessazione dalla carica del rappresentante eletto, subentra il candidato che risulta nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria dei candidati votati nell'ambito della stessa lista di appartenenza del

rappresentante cessato. Lo studente subentrante assume le funzioni a decorrere dalla data stabilita nel decreto rettorale di nomina e rimane in carica fino alla scadenza del mandato interrotto. La medesima modalità di subentro si applica, altresì, in fase di nomina degli eletti, nel caso in cui l'eletto in un organo opti per una diversa carica o rinunci alla nomina.

Per la rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli dei Dipartimenti, qualora nel corso del mandato elettorale il rappresentante eletto cessi dalla carica, gli subentra il candidato primo tra i non eletti.

In ogni procedura di subentro, in caso di parità si applicano i medesimi criteri di cui all'art. 11.

5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature per un organo, o le candidature siano in numero inferiore ai seggi disponibili, o sia esaurita la lista dei candidati votati, la rappresentanza studentesca nell'organo collegiale resta vacante o ridotta sino alle elezioni per il biennio successivo, senza che ciò pregiudichi la validità della composizione dell'organo e il rispettivo funzionamento.
6. Lo studente eletto non è nominato nella carica, qualora sia stato soggetto a sanzioni disciplinari nel corso del procedimento elettorale o qualora sia stato accertato dagli Uffici competenti dell'Ateneo che non possiede i requisiti previsti per l'elettorato passivo, di cui all'art. 3 comma 1.
7. I rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali di governo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, che non partecipino a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico decadono dalla carica. La decadenza è disposta con decreto rettorale.

ART. 15 – Conservazione degli atti elettorali

1. A conclusione delle operazioni di verifica finale della Commissione elettorale centrale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione, limitatamente all'intervallo di tempo utile per i relativi ricorsi. In assenza di ricorsi, decorso tale termine, l'Ufficio Elezioni può procedere allo scarto d'archivio delle schede votate e non votate.
2. I verbali delle Commissioni di seggio elettorale e della CEC sono conservati per cinque anni.

ART. 16 – Procedura per le designazioni delle rappresentanze studentesche

1. La designazione delle rappresentanze studentesche nel Comitato Unico di Garanzia e nella Delegazione per lo Sport Universitario e qualunque altra designazione di rappresentanze studentesche di secondo grado in altri organi dell'Ateneo, è di competenza del Consiglio degli Studenti e prevede lo svolgimento della seguente procedura:
 - a) l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti;

- b) l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, fatte salve diverse previsioni dei regolamenti che disciplinano le modalità di costituzione degli organi interessati dalla procedura di designazione;
- c) l'elezione si svolge nel corso di una riunione del Consiglio degli Studenti, regolarmente convocata;
- d) all'inizio della trattazione del punto dell'ordine del giorno della riunione dedicato alla designazione, ciascun componente del Consiglio degli Studenti può presentare la candidatura propria o di un altro studente non componente dell'organo. In caso di candidatura di altro studente, la candidatura è presentata tramite la consegna al Presidente del Consiglio degli Studenti, da parte del componente dell'organo, della dichiarazione di candidatura formalizzata per iscritto, debitamente sottoscritta dal candidato, corredata da copia di un documento valido di identità del candidato medesimo;
- e) si procede alla votazione tramite scheda elettorale. Per l'espressione del numero di preferenze si applica l'art. 41, comma 5 dello Statuto di Ateneo;
- f) risultano designati ad assumere la carica gli studenti che ottengono il maggior numero di preferenze;
- g) si applicano le incompatibilità di cariche previste dall'art. 4 comma 5;
- h) nei casi di parità di preferenze si applica la norma prevista dall'art. 11, comma 6;
- i) il quorum di validità di ciascuna votazione è fissato al 15% dei componenti del Consiglio degli Studenti.

ART. 17 - Norma transitoria

1. In prima applicazione del presente Regolamento, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione entrano in carica al momento dell'entrata in carica dell'organo nella composizione prevista dallo Statuto di Ateneo modificato ai sensi della legge n. 240/2010, secondo la tempistica stabilita dal Regolamento per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Università.

ART. 18 – Emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti, ad esso non conformi, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.